

N. R.G. 2018/2536



**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2536/2018** promossa da:

**PENNA ANTONIO** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. **LA PENNA ANTONIO**, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. **LA PENNA ANTONIO**

ATTORE

contro

**BANCA FILIALE DI SAN SEVERO** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA N. FOGGIA presso il difensore avv.

**BANCA** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA N. FOGGIA presso il difensore avv.

CONVENUTO

Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/06/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ritualmente depositato e ritualmente notificato M: chiedeva che fosse dichiarata illegittima e, di conseguenza, che venisse ordinata la cancellazione della segnalazione della propria presunta posizione debitoria come "a sofferenza" presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia per l'importo di euro 10.267,23, fatta dalla Banca , filiale San Severo, per non essere stata correttamente valutata la propria situazione patrimoniale dalla banca, con la quale i rapporti erano interrotti da anni, non essendo sufficiente il mero ritardo del pagamento né un procedimento giudiziale pendente per giustificare la predetta segnalazione, inoltre la ricorrente lamenta che la banca abbia dato il preavviso di segnalazione ma che, tuttavia, non abbia rispettato il termine di quindici giorni per effettuare la segnalazione.

La ricorrente esprimeva che, tramite raccomandata a.r. del 01/07/2014, comunicava alla Banca (già Banca ) la volontà di recedere dal contratto relativo al conto n. per aver riscontrato l'applicazione di tassi di interessi usurari. Successivamente la stessa chiedeva ed otteneva un finanziamento e la relativa somma, per errore veniva versata dalla sul conto per il quale era stato esercitato il recesso, senza dunque che la ricorrente ne avesse mai la disponibilità. Venivano introdotti un procedimento civile ed un procedimento penale sulla debitoria e sull'applicazione di interessi usurari. Sulla sussistenza del grave e irreparabile pregiudizio la ricorrente argomentava circa la impossibilità di accesso al credito, necessario per la propria professione e per la propria famiglia.



**Accoglimento totale n. cronol. 7925/2018 del 17/07/2018**  
**RG n. 2536/2018**

Si costituiva la banca resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per non essere stata proposta al giudice del merito e negando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 28.6.2018 la causa veniva introitata per la decisione ed, in considerazione dell'eccezione preliminare, la causa veniva rimessa al presidente perché venisse decisa dal giudice del giudizio di merito sulla ripetizione di indebitato. All'esito del provvedimento presidenziale, che ha rimesso gli atti al giudice remittente sulla considerazione per la quale il provvedimento cautelare non potrebbe essere assorbito dalla pronuncia di merito, non essendo la cancellazione della segnalazione oggetto dello stesso, la causa va dunque decisa nel merito.

La Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 contiene le "Istruzioni per gli intermediari creditizi", ormai giunte al loro XVI Aggiornamento, prevede che il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza) e che "tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa". Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione (cfr. punto 4 sez. I della richiamata circolare)". Dunque l'informativa, che ben si può rendere unitamente all'invio di solleciti, deve essere completa con l'esposizione delle conseguenze negative normativamente previste ma soprattutto occorre dare prova della sua effettiva comunicazione al cliente, trattandosi di un atto recettizio.

La segnalazione alla Centrale dei rischi che non è preceduta dal preavviso indirizzato al cliente (in modo da porlo in condizione di adempiere, evitandone i correlativi pregiudizi), è infatti illegittima, in quanto operata in violazione delle disposizioni previste dalla legge speciale nonché dalle Istruzioni della Banca d'Italia (Tribunale di Salerno, 07/04/2015).

La stessa ricorrente sul punto ha prodotto un atto di costituzione in mora del 26 gennaio 2018, con raccomandata spedita in data 2 febbraio 2018 - che preavvisava la segnalazione nel caso in cui nei quindici giorni successivi non vi fosse stato l'adempimento - ed una comunicazione del 15 febbraio 2018 con la quale veniva comunicata l'avvenuta segnalazione in data 12 febbraio 2018, cioè solo dieci giorni dopo.

Già il mancato rispetto del termine per adempiere di cui alla lettera di messa in mora, in difetto di alcuna prova contraria portata dalla banca, costituisce un primo vizio della comunicazione della segnalazione, che ne giustificherebbe la cancellazione in ragione dell'inidoneità della stessa di consentire l'adempimento per evitare la segnalazione stessa.

A ciò si aggiunga che la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 richiamata prevede che l'inclusione di un credito tra quelli in sofferenza presuppone che l'istituto di credito segnalante abbia previamente valutato la complessiva situazione finanziaria del cliente. In particolare, è espressamente previsto che la qualificazione di un credito come sofferente non possa scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento e che si debba prescindere dall'esistenza di eventuali garanzie reali o personali poste a presidio dei crediti. Con riferimento specifico ai presupposti legittimanti la segnalazione alla Centrale dei rischi, la Suprema Corte ribadisce che l'appostazione a sofferenza di un credito non può basarsi esclusivamente sull'analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso tra l'istituto di credito segnalante e il cliente segnalato, ma deve, al contrario, fondarsi su una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, vale a dire sull'accertamento della sussistenza in capo a esso di una situazione patrimoniale deficitaria, da una grave e non transitoria difficoltà economica,



Accoglimento totale n. cronol. 7925/2018 del 17/07/2018  
RG n. 2536/2018

equiparabile, anche se non coincidente, alla condizione di insolvenza ( Cfr. Cass. civ., 12 ottobre 2007, n. 21428).

Si discute in dottrina e in giurisprudenza, se lo stato di insolvenza che giustifica la qualificazione di un credito come sofferente coincida, o non, con quello che rappresenta il presupposto oggettivo del fallimento (in giurisprudenza si veda, in particolare, Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, cit., in cui la Suprema Corte ha il principio in forza del quale la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto fare riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacità ovvero di "definitiva irrecuperabilità").

È evidente che a tal fine non possono avere rilievo i crediti contestati giudizialmente, posto che in pendenza di accertamento giudiziale non può essere correttamente valutata la sussistenza dell'insolvenza, né è sufficiente a tal uopo un temporaneo disagio economico del cliente destinato ad essere superato in un congruo periodo senza che si prospetti siccome verosimile l'azione giudiziaria di recupero (cfr. Trib. Cagliari 25.10.2000; Trib. Catania, 2.4.2003), essendo prevista in tali ipotesi la diversa e meno gravosa classificazione degli "inadempimenti persistenti".

In assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro della prospettata insolvenza, deve dunque ritenersi insussistente lo stato di insolvenza, nel senso sopra richiamato, alla luce delle rappresentate circostanze di avvenuta chiusura del conto sul quale è devoluto l'importo di finanziamento, peraltro non rilevando di per sé la sola incapacità ad adempiere ad una singola debitoria dell'importo di circa 20.000,00 euro (neanche pienamente riscontrabile nel caso in lite trattandosi di un debito contestato giudizialmente su un conto corrente per il quale è stato esercitato il recesso ed è stata denunciata l'applicazione di interessi usurari) con la conseguente illegittimità della segnalazione effettuata nella categoria a sofferenza.

Parimenti deve ritenersi sussistente il *periculum in mora*.

E' opinione concorde in dottrina e in giurisprudenza che laddove un soggetto agisca in giudizio assumendo la illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi debbano applicarsi le disposizioni contenute nel d. lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che disciplina appunto il trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, effettuati da chiunque si sia stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato, laddove per "trattamento" deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni concernente la raccolta, la registrazione, l'utilizzo etc. di tali dati.

La illegittima segnalazione è dunque suscettibile di avere effetti di notevole gravità, comportando un danno alla reputazione avente conseguenze patrimoniali non preventivamente nella loro entità e, spesso, non emendabili. In sostanza il pericolo imminente ed irreparabile è riconducibile alla revoca di sistema, poiché essa è idonea ad implicare una conseguente prevedibile impossibilità di accesso al credito presso qualsivoglia istituto bancario (o postale), comprimendo in modo considerevole la libera esplicazione da parte del segnalato delle proprie attività, sia sotto il profilo professionale (soprattutto quando sono coinvolti lavoratori autonomi o imprese) sia con riferimento, più in generale, alla stessa vita di relazione, che sicuramente trova un ostacolo nell'impossibilità o nella grave difficoltà di avvalersi di strumenti di credito.

Ne consegue che il *periculum* sussiste in quanto la lesione del diritto all'immagine ed all'onore che ne deriva dall'immissione del proprio nome nel circuito dei soggetti non affidabili da un punto di vista creditizio comporta, specie in presenza delle ragioni prospettate dalla ricorrente, relative alla professione dalla stessa svolta e dalla documentata impossibilità di accedere al credito, come documentato dalla lettera, ricevuta dalla ricorrente nell'aprile 2018 e allegata agli atti di causa, di sospensione degli affidamenti proveniente da un altro istituto bancario; inoltre vi è il rischio di un



**Accoglimento totale n. cronol. 7925/2018 del 17/07/2018**  
**RG n. 2536/2018**

grave pregiudizio patrimoniale che si ripercuoterebbe sulla possibilità di mantenere del proprio nucleo familiare, composto da due minori ed un disabile, e può comportare anche un danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera con il conseguente inevitabile discredito.

Alla luce di tali considerazioni, merita accoglimento la tutela d'urgenza con conseguente ordine alla Banca resistente di revocare la segnalazione in sofferenza operata in danno della ricorrente alla C.R. della Banca d'Italia.

La domanda va dunque accolta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento indeterminabile bassa complessità, al netto della fase istruttoria, di fatto non tenutasi.

**P.T.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordine alla Banca resistente di revocare la segnalazione in sofferenza operata in danno della ricorrente alla C.R. della Banca d'Italia, fissa il termine di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito.

Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 80,00 per esborsi, 1.823,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Si comunicati.

FOGGIA, 17 luglio 2018

Il Giudice  
dott.ssa Aureliana Di Matteo

